

Pubblicato il 11/06/2024

N. 11828/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04881/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4881 del 2020, proposto da
Rex Inn S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto De Chiara, con domicilio
digitale come in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio
digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

dell'atto di diffida prot. QA20200008363 del 7.02.2020 relativo al
pagamento di somme per omesso o incompleto riversamento del
contributo di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 aprile 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente proponeva impugnazione avverso la diffida emessa da Roma Capitale, con cui la società veniva diffidata a provvedere al pagamento della somma di euro 82.897,57 per omesso/incompleto riversamento del contributo di soggiorno ING2019/0015, avvertendo che in caso di mancato pagamento l'ufficio avrebbe potuto disporre la sospensione dell'attività ricettiva.

2. Roma Capitale si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse a ricorrere.

3. All'udienza del 26 aprile 2024, il Collegio rilevava, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla impugnata ingiunzione di pagamento. Successivamente la causa veniva trattenuta in decisione.

4. Il Collegio ritiene che l'oggetto del presente giudizio sia esclusivamente la debenza da parte della ricorrente delle somme richieste da Roma Capitale a titolo di contributo di soggiorno in quanto la sospensione dell'attività viene prospettata esclusivamente quale conseguenza dell'eventuale inottemperanza all'ingiunzione di pagamento.

5. Ebbene, la giurisdizione sugli atti impositivi che riguardano la tassa di soggiorno comunale appartiene al giudice tributario. Il Comune ha, infatti, il potere di accertare le violazioni degli obblighi di versamento dell'imposta di soggiorno e la giurisdizione tributaria di carattere generale, ai sensi dell'art. 2 D.L. 546/1992, si radica in base alla materia indipendentemente

dalla natura dei vizi denunciati dal contribuente (SS. UU. Cassazione n. 1865/2011).

6. È devoluta, infatti, alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si adducano fatti (modificativi, impeditivi o estintivi) inerenti la pretesa sostanziale – sia di forma che di esistenza – incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia nulla.

7. Sono invece attribuite al giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata, seppur posti in essere sul presupposto di un atto impositivo di natura tributaria, in genere attivabili con il rimedio delle opposizioni esecutive.

8. Alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate e in considerazione del petitum sostanziale dedotto in giudizio e della tipologia del provvedimento gravato, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al giudice tributario.

9. Va, quindi, declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di annullamento avente ad oggetto l'atto gravato in questa sede dalla parte ricorrente.

10. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

11. Ai sensi dell'art. 11 c.p.a. “ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.

12. Attesa la natura della pronuncia che definisce in rito il giudizio, il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice tributario dinanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO